

21

COLLOCAMENTO A RIPOSO
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
OLTRE IL LIMITE DI ETÀ
RIAMMISSIONE IN SERVIZIO

INDICE

Normativa

Collocamento a riposo per limiti di età

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 27

Trattenimento in servizio oltre il limite di età

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 16

D. L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 72 (conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133)

D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114), art. 1.

D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (conv. in legge 6 agosto 2015, n. 132), art. 18.

D.L. 31 agosto 2016 n. 168 (conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197), art. 10

Riammissione in servizio

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, art. 132

Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, co. 57 e 57 bis

Decreto legge 16 marzo 2004, n. 66, art. 2

Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, co.32

Criteri

Trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133

Delibera del 6 novembre 2008

Delibera dell'11 settembre 2012

Delibera del 12 settembre 2014

Riammissione in servizio ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3

(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)

Delibera del 15 giugno 2006

Delibera del 24 novembre 2006

Riammissione in servizio ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Delibera del 15 aprile 2011

NORMATIVA

Collocamento a riposo per limiti di età

Legge 27 aprile 1982, n. 186

Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117)

Art. 27. *Collocamento a riposo per limiti di età.*

Si applicano ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Trattenimento in servizio oltre il limite di età

Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503.

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

Art. 16. *Prosecuzione del rapporto di lavoro.*

[1. È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive esprimono la disponibilità almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

1-bis. Per le categorie di personale di cui all'*articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27*, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

- (1) Comma così modificato prima dall'*art. 1-quater, D.L. 28 maggio 2004, n. 136*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, poi dall'*art. 33, D.L. 4 luglio 2006, n. 223* e dall'*art. 72, comma 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* e dal comma 2 dell'*art. 22, L. 4 novembre 2010, n. 183* e, infine, dalle lettere *a), b) e c)* del comma 17 dell'*art. 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138*. Vedi, anche, i commi 8, 9 e 10 del suddetto *articolo 72, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, il *D.P.R. 19 luglio 2005* e il comma *8-bis dell'art. 1, D.L. 10 novembre 2008, n. 180*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.
- (2) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio–6 marzo 2013, n. 33 (Gazz. Uff. 13 marzo 2013, n. 11 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del primo periodo del presente comma e dell'*art. 15-nonies, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502* – nel testo di essi quale vigente fino all'entrata in vigore dell'*art. 22 della L. 4 novembre 2010, n. 183* – nella parte in cui non consente al personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero degli anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su richiesta, in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.
- (3) Comma aggiunto dal comma 12 dell'*art. 34, L. 27 dicembre 2002, n. 289*.
- (4) Articolo abrogato dall'*art. 1, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*. Vedi, anche, i commi 2 e 3 dello stesso articolo.

D.L. 25 giugno 2008 n. 112 (conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133)

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo

(In vigore dal 19 agosto 2014)

[1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. (379) (383) (386)]

[1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1. (380) (383)]

[2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. (383)]

[3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi

in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità (382) (383) (387).]

[4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio. (383)]

[5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza. (383)]

[6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomutate da quelle consentite in tale anno. (383)]

7. All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.» (388) .

[8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. (384) (385) (389)]

[9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009. (385) (390)]

[10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7. (385) (391)]

11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. (377) (381) (392)

11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati. (378)

(377) Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 6, comma 3, L. 4 marzo 2009, n. 15 e, successivamente, sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Vedi, anche, il comma 35-decies del medesimo art. 17, D.L. 78/2009. Infine, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(378) Comma aggiunto dall'art. 14, comma 2, L. 4 novembre 2010, n. 183.

(379) Comma così modificato dall'art. 2, comma 53, lett. a), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

(380) Comma inserito dall'art. 2, comma 53, lett. b), D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.

(381) Per l'estensione dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 16, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

(382) Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 6, comma 3, L. 4 marzo 2009, n. 15 e, successivamente, così sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Vedi, anche, il comma 35-decies del medesimo art. 17, D.L. 78/2009.

(383) Comma abrogato dall'art. 24, comma 14, lett. e), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; vedi, anche, l'ultimo periodo dell'art. 24, comma 14, lett. e) del medesimo D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

(384) Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 6, comma 3, L. 4 marzo 2009, n. 15 e, successivamente, così sostituito dall'art. 17, comma 35-novies, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. Vedi, anche, il comma 35-decies del medesimo art. 17, D.L. 78/2009.

(385) Comma abrogato dall' art. 1, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(386) La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 28 ottobre 2011, n. 283 (Gazz. Uff. 2 novembre 2011, n. 46, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72, comma 1, ultimo periodo, nella parte in cui esclude dalla possibilità di richiedere l'esonero anticipato dal servizio il personale scolastico, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(387) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5 novembre 2008.

(388) Vedi, anche, il comma 31 dell'art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

(389) Vedi, anche, il comma 31 dell'art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e l'art. 1, commi 2 e 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(390) Vedi, anche, il comma 31 dell'art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e l'art. 1, commi 2 e 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(391) Vedi, anche, il comma 31 dell'art. 9, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e l'art. 1, commi 2 e 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(392) Vedi, anche, l'art. 16, comma 11, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.

**D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (conv. in legge 11 agosto 2014, n. 114)
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

Art. 1 (*Disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni*)

1. Sono abrogati l'*articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.* ⁽⁸⁾

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati.* ⁽⁸⁾

3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, i trattenimenti in servizio, pur se ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che alla data di entrata in vigore del presente decreto ne abbiano i requisiti ai sensi dell'*articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.* ⁽³⁾

3-bis. In applicazione dell'*articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al fine di salvaguardare la continuità didattica e di garantire l'immissione in servizio fin dal 1° settembre, i trattenimenti in servizio del personale della scuola sono fatti salvi fino al 31 agosto 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.* ⁽⁴⁾

3-ter. Con le procedure di cui all'*articolo 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si provvede all'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle more del suddetto adeguamento e della successiva nomina dei consiglieri di Stato di cui all'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, i consiglieri di Stato già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto, di cui allo stesso articolo 14, rimangono comunque in servizio fino al 31 dicembre 2015 ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.* ⁽⁴⁾

[4. Al fine di garantire l'efficienza e l'operatività del sistema di difesa e sicurezza nazionale, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai richiami in servizio di cui agli *articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66* fino al 31 dicembre 2015. ⁽⁵⁾]

5. All'*articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:

“11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'*articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'*articolo 24*. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'*articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, e successive modificazioni.”. ⁽⁶⁾

6. All'onere derivante dal presente articolo pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, 75,2 milioni di euro per l'anno 2015, 113,4 milioni di euro per l'anno 2016, 123,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 152,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede con le seguenti modalità: ⁽⁷⁾

a) all'*articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, come modificato dall'*articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2014, n. 50*, le parole: “a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “a 1.448 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.988,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.997,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018”;

b) all'*articolo 1, comma 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147*, come modificato dall'*articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legge del 28 gennaio 2014 n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 marzo 2014, n. 50*, le parole “a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016” sono sostituite dalle seguenti “a 1.104 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.300,1 milioni di euro per l'anno 2016, a 1.309,9 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1.339,6 milioni di euro a decorrere dal 2018”;

c) l'*allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147*, è sostituito dall'*allegato 1* al presente decreto;

d) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 1998, n. 30*.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(3) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(4) Comma inserito dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(5) Comma soppresso dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(6) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(7) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114*.

(8) Vedi, anche, il *D.P.C.M. 29 luglio 2014*.

D.L. 27/06/2015, n. 83

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2015, n. 147.

Titolo IV

Proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico nonché altre disposizioni in materia di giustizia (29)

Art. 18. Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari

In vigore dal 21 agosto 2015

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di

età alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016. (30)

(29) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico».

(30) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132*.

D.L. 31 agosto 2016, n. 168

Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 agosto 2016, n. 203.)

Art. 10. Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato

In vigore dal 31 agosto 2016

1. Al fine di salvaguardare la funzionalità della giustizia amministrativa e in particolare delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 31 dicembre 2016.

2. Per assicurare la funzionalità della Avvocatura dello Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche agli avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016.

3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalità della Corte dei conti, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del *decreto-legge n. 90 del 2014*.¹

¹ Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1 del d.l. n. 168 del 2016: "1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014."

Riammissione in servizio

D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 gennaio 1957, n. 22, S.O.)

Art. 132. Riammissione.

L'impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere *b*) e *c*) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Può essere riammesso in servizio l'impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera *a*) dell'art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell'annullamento o dello scioglimento del matrimonio.

L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione ⁽¹⁾.

La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 14-22 luglio 1999, n. 344 (Gazz. Uff. 28 luglio 1999, n. 30, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 132, terzo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350

Art. 3.

57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza¹.

57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento di proscioglimento diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di

¹ Comma così modificato prima dall'*art. 1, D.L. 16 marzo 2004, n. 66*, come modificato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e poi dal comma 30 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'*art. 2* dello stesso *D.L. n. 66/2004* l'*art. 4, D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20*, gli *artt. 36 e 42, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160* e il comma 32 dell'*art. 2 del citato D.L. n. 225/2010*.

specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio¹.

¹ Comma aggiunto dall'*art. 1, D.L. 16 marzo 2004, n. 66*, come modificato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Vedi, anche, l'*art. 2* dello stesso decreto-legge, l'*art. 4, D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20*, gli *artt. 36 e 42, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160* e il comma 32 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Decreto legge 16 marzo 2004, n. 66

(convertito in legge dall'art. 1 legge 11 marzo 2004, n. 126)

Art. 2.

1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della *legge 24 dicembre 2003, n. 350*, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data della sentenza definitiva di proscioglimento o del decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-bis del medesimo articolo ⁽⁵⁾.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalità per il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono disciplinate ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 dello stesso *decreto legislativo n. 165 del 2001*, nel rispetto dei principi del presente decreto.

3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-bis dell'*articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso *articolo 3 della legge n. 350 del 2003*, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'*articolo 3 della legge n. 350 del 2003* che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresì la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attività non prestata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-bis del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa relativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano anche ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento ⁽⁶⁾.

4. Per il personale militare e delle forze di polizia, per il personale di cui all'*articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801*, nonché per quello del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma *57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso *articolo 3 della legge n. 350 del 2003*, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbimento all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del settore operativo e aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, il servizio non può in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza d'ufficio e per il personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto. In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'*ausiliaria* ⁽⁷⁾.

5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma *57-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, al dipendente riammesso in servizio è attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso *articolo 3 della legge n. 350 del 2003*, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti.

6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego è sospeso il trattamento pensionistico. In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.

6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione ⁽⁸⁾.

(5) Comma così modificato prima dalla *legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126* e poi dal comma 31 dell'*art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 32 del citato art. 2.

(6) Vedi, anche, l'*art. 4, D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20* e gli *artt. 36 e 42, D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160*.

(7) Comma così modificato dalla *legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126*.

(8) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126*.

Decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225

Art. 2

32. Per i provvedimenti di proscioglimento di cui all' articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pronunciati in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di cui all' articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'applicazione delle norme dei commi da 30 al presente comma, primo periodo, del presente articolo non può derivare una permanenza in servizio superiore di oltre cinque anni ai limiti massimi previsti dai rispettivi ordinamenti.

CRITERI

Trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 72 del decreto legge n. 112/2008 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133

Delibera del 6 novembre 2008

Il Consiglio di Presidenza ha approvato la seguente delibera in tema di trattenimento in servizio dei magistrati amministrativi dopo il compimento del settantesimo anno di età:

1. Ritengono, in via preliminare, che le disposizioni sul “personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo” di cui all'art. 72, commi da 7 a 10, del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2008, n. 133, si applichino anche ai magistrati amministrativi, i quali sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 16 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, comma 1, come modificato dall'art. 72 del d. l. n. 112 del 2008, e comma 1 bis, aggiunto dal comma 12 dell'art. 34 della l. 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Sempre in via preliminare ritengono che l'applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dal citato art. 72 vada circoscritta ai soli casi di domande di trattenimento in servizio che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2009 dato che, per quanto riguarda i trattenimenti in servizio con decorrenza nel 2008, il comma 8 dell'art. 72 prevede che sono fatti salvi i trattenimenti in essere alla data di entrata in vigore del decreto (25 giugno 2008) e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Quest'ultima norma va letta unitamente alla successiva disposizione di cui al comma 9 dell'art. 72 che, nel prevedere l'obbligo per l'amministrazione di rivalutare, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto previsto al comma 7, i trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, circoscrive l'operatività del comma 8 ai soli casi di permanenze in servizio autorizzate che abbiano decorrenza nel 2008.

3. Per quanto concerne la disciplina a regime dei trattenimenti in servizio, i presupposti ai quali l'art. 72, comma 7, subordina l'accoglimento delle domande di trattenimento vanno accertati tenendo conto, sotto l'aspetto delle condizioni oggettive (attinenti alle esigenze organizzative e funzionali dell'amministrazione, con riguardo anche all'efficiente andamento dei servizi), non solo delle perduranti scoperture dell'organico del personale di magistratura, ma anche della insufficienza dell'organico medesimo; e, sotto il profilo dei requisiti soggettivi del magistrato, tenendo conto del fatto che il riferimento alla particolare esperienza acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti va apprezzato avendo riguardo all'incidenza del requisito richiesto sul principio costituzionale della indipendenza del magistrato, cosicché il riferimento suddetto va interpretato nel senso che l'autorizzazione al trattenimento va correlata in via esclusiva al possesso del requisito soggettivo del non demerito.

4. Con riferimento alla disciplina transitoria dettata dall'art. 72, comma 9, relativa alle domande di trattenimento aventi effetto a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre

2009, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di autorizzazione, il Consiglio di presidenza procede d'ufficio alla rivalutazione della domanda. Il magistrato non è tenuto a presentare nuova domanda, ma può produrre ogni documentazione ritenuta idonea a contribuire alla rivalutazione della domanda già presentata.

5. Per quanto riguarda i trattenimenti già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, poiché il comma 10 dell'art. 72 prevede che i trattenimenti stessi decadono e sancisce l'obbligo, per il magistrato interessato, di rinnovare la domanda nei termini indicati dal comma 7, la presentazione della nuova domanda resta soggetta alle prescrizioni sopra indicate al p. 3., relative alla disciplina a regime dei trattenimenti in servizio. Alla medesima disciplina a regime sono soggette le domande, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2010, per le quali non sia intervenuto provvedimento di autorizzazione.

6. Possono essere prese in considerazione le domande di trattenimento in servizio oltre il limite di anni 70 presentate dopo i 24 mesi ed anche oltre i 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età previsto, purché, in relazione alle specifiche attività istruttorie, all'Amministrazione residui un sufficiente spazio temporale per deliberare comunque prima del compimento del 70° anno di età del magistrato. Le domande e tutta la necessaria documentazione dovranno pervenire al Consiglio di Presidenza entro i sessanta giorni antecedenti il compimento del 70° anno di età, o comunque in tempo utile perché la delibera possa intervenire anteriormente a tale momento.¹

7. Il Consiglio di presidenza può acquisire gli elementi di valutazione ritenuti necessari od opportuni richiedendoli al dirigente dell'ufficio di segreteria della sezione ove il magistrato presta servizio. Il magistrato può produrre ogni documentazione ritenuta idonea a contribuire alla espressione del giudizio di non demerito.

In presenza di un giudizio di non demerito il Consiglio di presidenza adotta la delibera di autorizzazione alla permanenza in servizio, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo.

¹ Punto sostituito con delibera del 28 settembre 2012.

Il testo originario era il seguente:

6. Per quanto attiene all'aspetto procedurale, poiché l'art. 16, comma 1, del d. lgs. n. 503 del 1992, come modificato dall'art. 72 del d. l. n. 112 del 2008, conv. in l. n. 133 del 2008, dispone che la domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo (70 o 72 anni, nel caso di magistrato che, già autorizzato a permanere in servizio per due anni intenda avvalersi, in un momento successivo, della facoltà di richiedere la prosecuzione del rapporto prevista dal comma 1 bis dell'art. 16), sono dichiarate irricevibili le domande di trattenimento presentate prima che inizino a decorrere i 24 mesi precedenti il compimento del limite di età suddetto e le domande presentate dopo il termine ultimo dei 12 mesi precedenti il compimento del limite di età. A questo proposito si ritiene utile precisare che la domanda di trattenimento deve essere presentata tra i 24 e i 12 mesi che precedono il compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo anche per le domande di trattenimento aventi decorrenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Per esempio, i magistrati nati nell'aprile del 1940 non autorizzati a permanere in servizio per due anni devono domandare il trattenimento in servizio entro il mese di aprile del 2009.

Ove la quarta commissione permanente del Consiglio ritenga che sussistano elementi che possano portare a un giudizio di demerito, o comunque a un diniego dell'autorizzazione al trattenimento, comunica gli elementi medesimi al magistrato interessato il quale, entro dieci giorni, ha diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento, ed entro i successivi dieci giorni può far pervenire alla commissione osservazioni scritte e documenti, che la commissione ha l'obbligo di valutare, e può altresì chiedere di essere sentito.

Delibera dell'11 settembre 2012

Il Consiglio ha ritenuto che l'autorizzazione a permanere in servizio fino al settantacinquesimo anno di età, rilasciata ai sensi dell'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, in favore di un consigliere di T.A.R., mantenga i suoi effetti anche nel caso di nomina del medesimo a consigliere di Stato (fattispecie relativa alla nomina di un consigliere del T.R.G.A. sezione autonoma di Bolzano a consigliere di Stato ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 426 del 1984).

Delibera del 12 settembre 2014

Il Consiglio di Presidenza ha ritenuto che l'art. 16 del d.lgs. n. 503/1992, e successive modificazioni, richiamato - con riguardo al possesso dei requisiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 90/2014 - dall'art. 1, comma 3, del medesimo decreto nel testo modificato dalla legge di conversione n. 114/2014, non possa che continuare ad essere applicato dal Consiglio in conformità ai criteri dallo stesso fissati; criteri che, anche per una ragione di parità di trattamento e di equità, continuano ad operare essendo conseguenti all'interpretazione del detto art. 16 e alla sua conseguente attuazione pratica. Sulla falsariga di quanto precedentemente disposto anche dal CSM e in considerazione della circostanza che i requisiti del citato art. 16 sono richiamati puramente e semplicemente dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 90/2014, senza integrazione alcuna, nonché del carattere residuale della sua applicazione.

Ne consegue che va applicato quanto prescritto dal punto 6 della delibera 6 novembre 2008, come sostituito dalla delibera 28 settembre 2012, secondo cui *“Possono essere prese in considerazione le domande di trattamento in servizio oltre il limite di anni 70 presentate dopo i 24 mesi ed anche oltre i 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età previsto, purché, in relazione alle specifiche attività istruttorie, all'Amministrazione residui un sufficiente spazio temporale per deliberare comunque prima del compimento del 70° anno di età del magistrato. Le domande e tutta la necessaria documentazione dovranno pervenire al Consiglio di Presidenza entro i sessanta giorni antecedenti il compimento del 70° anno di età, o comunque in tempo utile perché la delibera possa intervenire anteriormente a tale momento”*.

**Riammissione in servizio ai sensi dell'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3
(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato)**

Delibera del 15 giugno 2006

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato la riassunzione in servizio di due magistrati amministrativi (già collocati a riposo per dimissioni) subordinando in un caso tale autorizzazione all'accertamento medico legale dell'idoneità fisica al servizio e della compatibilità delle patologie medio tempore lamentate con il regolare svolgimento delle mansioni di istituto, presso la competente azienda sanitaria.

Delibera del 24 novembre 2006

Il Consiglio di Presidenza ha preso atto del diniego di autorizzazione da parte Dipartimento della Funzione Pubblica alla riammissione in servizio di due magistrati amministrativi (deliberata nella seduta del 15 giugno 2007) e ha confermato per il 2007 la delibera del Plenum assunta nel 15 giugno 2006 favorevole alla riammissione in servizio dei suddetti magistrati.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno infatti rappresentato che nel caso della riammissione in servizio il rapporto che si costituisce, pur non essendo del tutto estraneo a quello precedente, è comunque un nuovo rapporto di lavoro e, pertanto, l'onere connesso alla riammissione in servizio deve essere considerato non in termini differenziali ma di costo pieno.

Il Consiglio ha pertanto chiesto al Segretariato Generale che la richiesta di autorizzazione alle assunzioni in deroga al divieto previsto dalle norme vigenti, per l'anno 2007, sia fatta anche con riferimento a possibili riammissioni in servizio.

Riammissione in servizio ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350

Delibera del 15 aprile 2011

Il Consiglio ha deliberato che i benefici previsti dal combinato disposto degli artt. 3, co. 57 e 57 bis, l. n. 350 del 2003, 2, co. 1 e 5, d.l. n. 66 del 2004, 2, co. 32, d.l. n. 225 del 2010, trovano applicazione in favore dei magistrati amministrativi sospesi dal servizio ovvero collocati in quiescenza anticipatamente, nel rispetto delle condizioni previste dalle su richiamate disposizioni e che, in considerazione del carattere automatico di tali benefici, non è necessario avvisare i magistrati che subirebbero uno scavalco all'esito del ricollocamento in ruolo dell'interessato; quest'ultimo, pertanto, ha diritto ad ottenere, su propria richiesta:

- a) il prolungamento ovvero il ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla legge;
- b) il ricollocamento in ruolo nella medesima posizione posseduta al momento del collocamento in quiescenza;
- c) il prolungamento del servizio oltre i limiti massimi di età per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita ovvero del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro, ma non eccedenti i cinque anni dal superamento dei predetti limiti massimi.